

Vendita al dettaglio a mezzo di banco al mercato di prodotti agricoli e mancanza della segnalazione certificata di inizio attività

Cass. Sez. II Civ. 16 ottobre 2023, n. 28706 ord. - Di Virgilio, pres.; Caponi, est. - G.F., Agri Api Bio s.r.l. (avv.ti De Angelis, Angelosanto e D'Agostino) c. Roma Capitale. (*Cassa e decide nel merito Trib. Roma 9 aprile 2021*)

Agricoltura e foreste - Vendita al dettaglio a mezzo di banco al mercato di prodotti agricoli non rientranti nell'attività d'impresa - Mancanza della segnalazione certificata di inizio attività per la vendita diretta di prodotti agricoli

(*Omissis*)

FATTI DI CAUSA

Nel 2016 G.F. e l'impresa agricola Agri Api Bio s.r.l. proponevano dinanzi al Giudice di pace di Roma nei confronti di Roma Capitale opposizione avverso un'ingiunzione di pagamento di circa Euro 5.203 per sanzione amministrativa. I ricorrenti si erano visti attribuire la violazione del D.Lgs. n. 114 del 1998, artt. 7 e 22 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio) per aver venduto al dettaglio a mezzo di banco al mercato prodotti non rientranti nella loro attività d'impresa. L'opposizione è stata rigettata in primo e in secondo grado.

Ricorrono in cassazione le parti private con due motivi. Roma capitale è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Il primo motivo fa valere che le merci vendute derivano dall'attività di manipolazione e trasformazione di articoli prodotti dalla stessa impresa agricola sanzionata. Si deduce violazione del D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 7. Si eccepisce inoltre il giudicato esterno tra le stesse parti promanante dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 15851/2020 che aveva accolto l'opposizione avverso l'irrogazione di una sanzione amministrativa relativa ad una analoga attività di vendita.

Il secondo motivo censura che il Tribunale abbia confermato la sanzione applicando d'ufficio una disposizione (D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 4) la cui violazione non era stata contestata dall'amministrazione.

2. - Nella sentenza impugnata si argomenta nella parte saliente in questi termini. La vendita ha ad oggetto succhi di frutta, marmellata, verdure conservate. La parte privata afferma di essere imprenditrice agricola e di poter vendere ogni articolo da lei prodotto. Tuttavia, non vi è prova certa che le merci vendute fossero prodotte direttamente dall'impresa agricola, poiché manca la comunicazione preventiva, necessaria affinché l'autorità amministrativa possa effettuare verifiche. L'essere imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c., non abilita a vendere ogni articolo agricolo, ma unicamente quelli prodotti prevalentemente dalla stessa impresa (D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 4): se si tratta di vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al Comune in cui si intende esercitarla (D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 4, comma 4). La difesa ha affermato l'inapplicabilità del D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 7, contestato dall'autorità, poiché il D.Lgs. n. 114 del 1998 cit., art. 4, comma 2, lett. d), dispone che le attività di vendita di prodotti agricoli sono legittime nei limiti di cui all'art. 2135 c.c.. Tuttavia, la prova che i prodotti arrivino dal suolo deve essere fornita dal venditore il quale è onerato, a tal fine, dell'invio della comunicazione preliminare, da effettuarsi al Comune proprio per consentire gli opportuni accertamenti da parte dell'autorità amministrativa (D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 4): "In buona sostanza è stata sanzionata la mancanza della segnalazione certificata di inizio attività (...) per la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 4".

3. - Fondato è il secondo motivo, con conseguente assorbimento del primo motivo, cassazione del provvedimento impugnato e decisione nel merito di annullamento del provvedimento sanzionatorio.

Non si ravvisano motivi per non dare continuità a Cass. 3882/2012, puntualmente richiamata dai ricorrenti: "l'attività posta in essere (...) integrava la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da un fondo direttamente coltivato dal medesimo intimato. La disciplina applicabile era quindi non quella di cui al D.Lgs. n. 114 del 1998 (...), ma quella di cui al D.Lgs. n. 228 del 2001, sicché l'eventuale violazione di tale disciplina avrebbe dovuto formare oggetto di specifica contestazione. All'intimato, in sostanza, si sarebbe dovuta rivolgere la contestazione di avere proceduto alla vendita diretta dei propri prodotti agricoli senza avere preventivamente effettuato la prescritta comunicazione, e non già quella dell'esercizio dell'attività di vendita senza l'autorizzazione, cui fa riferimento il D.Lgs. n. 114 del 1998".

E' sufficiente rileggere la sintesi della motivazione della sentenza impugnata (cfr. paragrafo n. 2) per constatare che il caso sotteso a Cass. 3882/2012 e il presente caso di specie sono corrispondenti: il motivo portante dell'annullamento è il difetto di specifica contestazione nel procedimento sanzionatorio della violazione del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 4.

4. - E' accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo motivo, cassata la sentenza impugnata, emanata decisione nel merito con annullamento del provvedimento sanzionatorio. Spese secondo soccombenza liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e,

decidendo nel merito, annulla il provvedimento sanzionatorio; condanna Roma Capitale al rimborso delle spese dell'intero processo in favore della parte ricorrente, che liquida in Euro 1.110 per il primo grado; in Euro 2.740 per il secondo grado; in Euro 1.500 oltre a Euro 200 per esborsi per il giudizio di legittimità; il tutto oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.

(Omissis)

